

Convenzione 159

CONVENZIONE SUL REINSERIMENTO PROFESSIONALE E L'OCCUPAZIONE (PERSONE DISABILI), 1985

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua sessantanovesima sessione ;

Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa all'abilitazione e al reinserimento professionale (degli invalidi) 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975 ;

Notando che, a seguito dell'adozione della raccomandazione relativa all'abilitazione e al reinserimento professionale (degli invalidi) nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di reinserimento, sia il settore d'intervento e l'organizzazione dei servizi di reinserimento, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione ;

Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone disabili, con il tema « completa partecipazione ed uguaglianza » e che un programma di azione mondiale, di vasta portata, relativo alle persone disabili, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di piena partecipazione delle persone disabili alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di « uguaglianza » ;

Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone disabili, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività ;

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative al reinserimento professionale, quarto punto all'ordine del giorno della sessione ;

Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale ;

adotta, oggi venti giugno millenovecentoottantatre, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul reinserimento professionale e l'occupazione (persone disabili), 1983.

PARTE I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione « persona disabile » indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.

2. Ai fini della presente convenzione, ogni Membro dovrà considerare che lo scopo del reinserimento professionale è di consentire alle persone disabili di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.

3. Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi alle consuetudini ivi vigenti.

4. Le disposizioni della presente convenzione si applicano a tutte le categorie di persone disabili.

PARTE II - PRINCIPI DELLE POLITICHE DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE
E DI OCCUPAZIONE PER LE PERSONE DISABILI

Articolo 2

Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa al reinserimento professionale e all'occupazione delle persone disabili.

Articolo 3

La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di reinserimento professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone disabili e promuovere le possibilità d'impiego delle persone disabili sul mercato libero del lavoro.

Articolo 4

La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell'uguaglianza delle opportunità per i lavoratori disabili e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata la uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori e le lavoratrici disabili. Speciali disposizioni miranti a garantire una effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori disabili e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Articolo 5

Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano del reinserimento professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite da persone disabili o che si occupano di dette persone.

PARTE III - MISURE DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI
DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE E D'IMPIEGO PER LE PERSONE DISABILI

Articolo 6

Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente convenzione.

Articolo 7

Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone disabili di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.

Articolo 8

Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di reinserimento professionale e d'impiego per persone disabili nelle zone rurali e nelle collettività isolate.

Articolo 9

Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di reinserimento, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato dell'orientamento professionale, della formazione professionale, del collocamento e dell'impiego delle persone disabili.

PARTE IV -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 11

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo La data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 12

1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, mediante un atto inviato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 13

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione delle seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 14

Il Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.

Articolo 15

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente

convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 16

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :

- a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione riveduta determinerà *ipso jure*, nonostante il summenzionato articolo 12, l'immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.

2. La presente convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 17

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.